

Allegato 1

Oggetto: tipologie provvedimenti sanzionatori nell'attività di Agenzia pratiche auto con definizione dei criteri di applicazione delle relative sanzioni amministrative di cui alla Legge 8 agosto 1991, n. 264 e succ. modifiche; art. 92 C.d.S. (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e succ. modifiche

I) Ammonimento

Per prassi dell'Ufficio, si provvede ad ammonire il titolare a tenere comportamenti corretti e pienamente conformi a quanto previsto dalla normativa di settore. *L'ammonimento* si riferisce ad omissioni od errori nella trattazione delle pratiche relative ad incarichi affidati all'Impresa, ovvero riconducibili a quei comportamenti che, pur non violando uno specifico precetto normativo dimostrano una ridotta professionalità del titolare di Impresa di consulenza.

In via esemplificativa si possono ricordare i casi di:

1. **omesse comunicazioni** alla Provincia inerenti elementi gestionali correlati all'esercizio dell'attività quali a titolo esemplificativo:
 - la definizioni di orari di apertura della sede ed eventuali variazioni;
 - la chiusura degli Uffici per periodi prolungati (ex ferie);
 - lo smarrimento di documentazione rilasciata dalla Provincia quali: autorizzazione all'esercizio attività, tesserino di riconoscimento per accesso ai pubblici uffici, tariffario, ecc.
 - **l'introduzione di nuove metodologie** di lavoro quali: introduzione di archiviazione ottica, introduzione del registro giornale di cui all'art. 6 L.264/1991 con sistemi informatici
 2. **irregolare tenuta del registro giornale in ragione di – a titolo esemplificativo - omesse stampe, parziale annotazione** degli elementi necessari per la corretta registrazione degli incarichi., ecc. qualora non ricorrano le condizioni per l'adozione di provvedimenti sanzionatori ulteriori e diversi;
 3. presenza di **attrezzature mediche al di fuori degli appositi locali adibiti ad ambulatorio** quali ad esempio la tabella optometria, lettino medico, ecc
 4. omessa esposizione del "cartello reclami" messo a disposizione dalla Provincia
- In caso di mancata rimozione delle contestazioni di cui sopra si provvede con eventuale adozione di Provvedimento di Diffida**

Nota: L'Ammonimento è applicabile anche alle Imprese di Autoscuola, nell'esercizio dell'attività di cui alla L. 4 gennaio 1991, n. 11 (attività di consulenza svolta limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi di trasporto).

II) Diffida

Ai sensi dell'art. 9 L. 264/1991, comma 2, I capoverso, si provvede a diffidare il titolare/legale rappresentante dell'Impresa per accertate irregolarità nell'esercizio di attività di consulenza o di inosservanza degli obblighi riferiti alle tariffe, ai sensi dell'art. 8 L. 264/91.

Nota: La diffida è applicabile anche alle Imprese di Autoscuola, nell'esercizio dell'attività di cui alla L. 4 gennaio 1991, n. 11., relativamente ai punti 3) – tariffari e 4) – Registro giornale

Di seguito si esemplificano i casi di irregolarità lievi che comportano l'applicabilità del provvedimento di diffida (salvi i casi di reiterazione di cui al punto III)

1) Omesse o ritardate comunicazioni¹ circa le variazioni riguardanti:

- eventi che incidono sul mantenimento di uno dei requisiti di cui all'art. 3 L. 264/1991 (requisito morale, requisito professionale, capacità finanziaria, disponibilità locali);

¹ Da documentarsi dalla data del verbale assembleare, dell'atto notarile o , se presente e più favorevole, dalla data di variazione effettuata presso la Camera di Commercio. Per le variazioni di organico dal verificarsi dell'evento o, se più favorevole, dalla data di cessazione comunicata ai competenti enti previdenziali e assicurativi o Centri per l'Impiego.

- modifiche nella titolarità dell'impresa autorizzata ovvero nella struttura aziendale (ingresso-recesso soci; variazione consiglio d'amministrazione; variazione forma giuridica; variazione ragione sociale, ecc..., subentro mortis causa);
- inserimento/distrazione dei collaboratori inseriti in organico (compresa l'ipotesi in cui, durante una visita ispettiva, venga rilevato personale non autorizzato che svolge attività 264/1991);
- eventuali modifiche (interventi/ristrutturazioni) apportate ai locali o esercizio di attività diverse in carenza di nulla osta² al fine di salvaguardare il rispetto di prefissati criteri normativi;

N.B. Per tardività si intende una comunicazione effettuata oltre il termine di giorni trenta dall'effettivo verificarsi dell'evento o – se più favorevole – dall'effettiva conoscenza da parte dell'interessato.

2) Omessa esposizione, nei locali dell'agenzia, oppure esposizione non visibile:

- dell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia per l'esercizio dell'attività di consulenza
- dei tariffari vidimati dalla stessa
- logo (vetrofanìa) STA/ CSM – Centro Servizi Motorizzazione/Targhe di prova dei veicoli (DM 374/2003) per le relative Agenzie

3) Tariffari

- mancata vidimazione del tariffario e contestuale deposito in copia presso la Provincia;
- inosservanza delle tariffe depositate, vidimate ed esposte;
- variazione delle tariffe senza la preventiva vidimazione e il preventivo deposito del nuovo tariffario presso la Provincia

4) Registro giornale

- errata od omessa trascrizione della data di rilascio della ricevuta di cui all'art. 7 della legge 264/91
- cancellature o irregolarità nella tenuta del registro giornale, per mancato aggiornamento dello stesso in base ai criteri di *cronologicità ed immediatezza* (escluse le parziali annotazioni soggette ad ammonimento o ipotesi più avanti specificate sanzionate più gravemente)
- inosservanza dei criteri di gestione del registro giornale informatizzato
- mancata tenuta del registro giornale di cui all'art. 6 della L. 264/91

5) Inadempimenti derivanti dal combinato disposto di cui all'art. 7, comma 1 della L. 264/1991 e art. 92 CdS

Le ipotesi previste sono di seguito riassunte e poi specificate più avanti (punto VII):

- a) Art. 92. Cds comma 3, ultimo capoverso - Irregolarità nel rilascio della ricevuta:**
- b) art. 92 CdS, comma 2, secondo periodo e comma 4 - Mancato rilascio dell'estratto sostitutivo del documento originale nel termine dei trenta giorni**
- c) art. 92 CdS, comma 3, primo periodo - Rilascio abusivo di ricevuta**

Resta ferma la facoltà dell'Ufficio di valutare tali condotte sotto il profilo dell'irregolare esercizio dell'attività di consulenza se congiunte ad altri elementi di irregolarità accertati documentalmente – anche a seguito di segnalazioni delle Autorità competenti - o in sede di visita ispettiva

Nota: Le condotte di *rilascio abusivo* – in base all'art. 92 CdS - comportano la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività se ne vengono contestate almeno tre nell'arco del triennio decorrente dall'accertamento della prima violazione (reiterazione della condotta di rilascio abusivo).

6) Segnalazione per irregolarità nell'attività STA (Sportello Telematico dell'Automobilista) inviate dalle Amministrazioni competenti (Uffici Motorizzazione Civile e gli Uffici Provinciali ACI-PRA).

²Il nulla osta provinciale viene adottato successivamente alle dovute comunicazioni inoltrate al competente ufficio comunale, in base alla normativa di riferimento.

7) Inosservanza delle disposizioni impartite in materia di consulenza automobilistica da qualsivoglia atto dispositivo ufficiale adottato dal competente Servizio della Provincia in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti³.

III) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 2.582,00 contestualmente alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a sei mesi

Ai sensi dell'art. art. 9 L. 264/1991, comma 2 , II capoverso, si provvede ad irrogare tale sanzione nelle ipotesi di **irregolarità persistenti o ripetute, ovvero:**

a) **persistenti** - quando è accertato che la condotta irregolare si è protratta per un certo periodo di tempo. Tale ipotesi può verificarsi quando :

- **il titolare** – a seguito di diffida anche per condotte di lieve entità – non rimuova la condotta irregolare e **non ottemperi al provvedimento di diffida**;
- si è accertato che la cattiva gestione si è concretizzata in una **pluralità di irregolarità protrattesi nel tempo**, anche se non precedentemente diffidate, diverse tra di loro e rilevate contestualmente (ad esempio durante un sopralluogo degli agenti accertatori provinciali o altra Autorità competente) o in un lasso di tempo molto ravvicinato ;
- si è accertato che l'irregolarità commessa è di **media gravità e protratta nel tempo**

Casi esemplificativi di irregolarità di media gravità nei quali si applica direttamente la sanzione di cui al punto III:

- reiterazione della condotta di rilascio abusivo di ricevuta, **ai sensi dell'art. 9 L. 264/91, comma 2, secondo cap., per almeno due volte (alla terza violazione si applica la sanzione di cui al punto IV)**
- acquisizione di incarichi fuori dai locali autorizzati
- accertato svolgimento nei locali indicati nell'autorizzazione di altre e diverse attività non attinenti alla circolazione dei mezzi di trasporto come previsto dalla vigente normativa, in modo non episodico
- trasferimento dell'attività in nuovi locali **non idonei** senza preventiva autorizzazione della Provincia

b) **ripetute** – quando la condotta **diffidata**, seppur di lieve entità, è stata reiterata **almeno altre due volte nel biennio** dall'accertamento della prima violazione (quindi tre volte nel biennio), compresi i casi di reiterazione in un arco temporale ridotto (ad es. stessa giornata)

c) Inoltre, altri elementi quali:

- l'ampiezza della reiterazione delle condotte irregolari
 - la tipologia delle stesse
 - il comportamento (più o meno collaborativo) del trasgressore
- forniscono ulteriori criteri per stabilire, in base ai principi di gradualità e di proporzionalità delle sanzioni amministrative, la durata complessiva della sanzione accessoria della sospensione (da uno a sei mesi) e l'entità della sanzione pecuniaria.

IV) Revoca dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 9 L. 264/1991, comma 3, si provvede a revocare l'autorizzazione quando vengano meno i requisiti di cui all'art. 3 della L. 264/1991 , ovvero nelle ipotesi di accertata **perdita definitiva** di:

- requisiti morali titolare o Responsabile professionale (sentenza definitiva per reati ostativi)
- requisito professionale per l'Impresa (mancata sostituzione del Resp. Prof.le nel termine assegnato o superati i limiti di sospensione dell'attività consentiti)

³ Con particolare riferimento alla circolare n. 1/2010 , prot. n. 95518 del 26.05.2010, inviata a tutte le Agenzie pratiche auto site nella Provincia di Bologna, e succ. modifiche ed integrazioni formalmente comunicate..

- idoneità o disponibilità locali (mutamento sostanziale non compatibile con attività di agenzia che non venga ripristinato dal titolare nel termine assegnato)
- capacità finanziaria (mancata comunicazione di ripristino del requisito perso oltre i termini consentiti, comprende i casi di fallimento/liquidazione della società)

inoltre:

- reiterazione della condotta di rilascio abusivo di ricevuta, ai sensi dell'art. art. 92 CdS, comma 3, primo periodo, se contestata almeno tre volte nell'arco del triennio decorrente dall'accertamento della prima violazione

V) Revoca dell'autorizzazione congiunta a sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Ai sensi dell'art. 9 L. 264/1991, comma 3, si provvede altresì alla revoca del titolo autorizzatorio quando siano accertati gravi abusi; in tale ipotesi si applica inoltre quale sanzione accessoria la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,00 a € 5.164,00.

Per gravi abusi si intendono tutte quelle azioni od omissioni, ascrivibili a dolo o a colpa grave, poste in essere nell'esercizio dell'attività imprenditoriale di consulenza automobilistica e tali da cagionare **gravi danni patrimoniali o non patrimoniali a carico dell'utente accertati in via definitiva**; si considerano, in particolare, le ipotesi di **condotte che assumono altresì aventi rilevanza penale** accertate con **sentenza definitiva passata in giudicato**.

VI) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.582,00 a € 10.329,00

Ai sensi dell'art. 9 L. 264/1991, comma 3, si provvede ad irrogare la **sanzione amministrativa pecuniaria** da € 2.582,00 a € 10.329,00 a chiunque eserciti l'attività di consulenza senza essere in possesso della prescritta autorizzazione. Tale illecito può essere commesso anche da chi, durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione, continua ad esercitare l'attività di consulenza.

E' necessaria la comunicazione alla Procura ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5, per comunicazione del reato di cui all'art. 348 del C.p.

Si precisa altresì, quale ulteriore criterio applicativo della fattispecie sanzionatoria, che non occorre in questo caso che l'attività sia svolta in modo continuativo, potendosi configurare anche con il compimento di un solo atto, purché realizzato a titolo oneroso, ovvero dietro corrispettivo.

VII) Sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 92 Cds

a) Art. 92. Cds comma 3, ultimo capoverso -

Irregolarità nel rilascio della ricevuta: condotta punita con la sanzione del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00. Ricorre tale ipotesi quando il documento è stato rilasciato in modo difforme a quanto previsto dalla normativa.

Casi esemplificativi di irregolarità

- mancata annotazione del rilascio della ricevuta – in ipotesi di assunzione di incarico - nel registro giornale ovvero annotazione tardiva;
- utilizzo di ricevuta *non conforme* al modello ministeriale
- cancellature o irregolarità nella tenuta del registro giornale per incarichi per cui è stata rilasciata la ricevuta;
- mancato rilascio al committente della ricevuta di cui all'art. 7 legge 264/91 nei casi in cui il cliente consegna all'agenzia l'originale dei documenti di circolazione in corso di validità
- rilascio di ricevuta nelle ipotesi in cui non è necessario trattenere il documento di circolazione del mezzo o il documento di abilitazione alla guida⁴

⁴ A livello esemplificativo, per le **Agenzia STA** in ipotesi di rilascio di ricevuta in violazione delle procedure del "metodo cooperante", fatte salve le ipotesi di esclusione di tale metodo, in conformità alle relative disposizioni ministeriali (Circ. min. 6 maggio 2003 prot. n. 1670/M360 che riassume le possibili cause di esclusione delle procedure "STA Cooperante", e succ. eventuali modifiche ed integrazioni)

b) art. 92 CdS, comma 2, secondo periodo

- Mancato rilascio dell'estratto sostitutivo del documento originale nel termine dei trenta giorni condotta punita con la sanzione del pagamento di una somma da € 78,00 a € 311,00.

c) art. 92 CdS, comma 3, primo periodo -Rilascio abusivo di ricevuta:

condotta punita con la sanzione del pagamento di una somma da € 389,00 a € 1.559,00. Ricorre tale ipotesi quando il documento è stato rilasciato in carenza delle condizioni previste dalla normativa.

Casi esemplificativi di rilascio abusivo:

- rilascio di ricevuta *con elementi diversi* dal documento *originale*
- - mancato ritiro del documento originale
- - rilascio della ricevuta sostitutiva con indicazione termine superiore a quello previsto dalla normativa (30 giorni dal giorno di ritiro del documento)
- rinnovo o reiterazione nel rilascio della ricevuta, violando il precetto di cui all'art. 92 del nuovo CdS, ultimo capoverso.